



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 26 aprile 2023
(OR. en)**

8779/23

**AGRI 223
AGRIFIN 54
AGRIORG 44
AGRISTR 27
DELACTION 55**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	26 aprile 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 2686 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 26.4.2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 per quanto riguarda le disposizioni transitorie e lo rettifica per quanto riguarda talune disposizioni concernenti il FEAGA e il FEASR

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 2686 final.

All.: C(2023) 2686 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.4.2023
C(2023) 2686 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 26.4.2023

che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 per quanto riguarda le disposizioni transitorie e lo rettifica per quanto riguarda talune disposizioni concernenti il FEAGA e il FEASR

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

L'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2022/127 non ha tenuto conto del fatto che il controllo delle operazioni di cui al titolo IV, capo III, del regolamento (UE) 2021/2116 interessa anche le operazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2021/2116 che in precedenza erano escluse dal suo ambito di applicazione a norma del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione. Tali misure dovrebbero continuare ad essere escluse.

La formulazione della disposizione di abrogazione dell'articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2022/127 non ha tenuto conto del fatto che talune altre disposizioni devono continuare ad applicarsi in riferimento alle spese sostenute e ai pagamenti per i regimi di sostegno ai sensi della normativa precedente.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Le consultazioni, cui hanno partecipato esperti di tutti i 27 Stati membri, si sono svolte nell'ambito del gruppo di esperti istituito a norma del regolamento (UE) 2021/2116, in particolare nel corso della riunione del 27 marzo 2022. Detta riunione ha consentito alla Commissione di presentare le sue idee sull'ambito di applicazione dell'atto delegato e sulla modifica prevista del regolamento delegato (UE) 2022/127 e ha permesso uno scambio di opinioni con gli esperti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127, più specificamente l'articolo 39, escludendo dall'ambito del controllo delle operazioni le misure precedentemente esentate dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014, e l'articolo 40, primo comma, esplicitando quali disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 continuano ad applicarsi in riferimento a quali spese, ai fini della chiarezza e della certezza del diritto.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 26.4.2023

che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 per quanto riguarda le disposizioni transitorie e lo rettifica per quanto riguarda talune disposizioni concernenti il FEAGA e il FEASR

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013¹, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 1, l'articolo 55, paragrafo 6, l'articolo 76, paragrafo 2, l'articolo 94, paragrafi 5 e 6, e l'articolo 105,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione² integra il regolamento (UE) 2021/2116 con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- (2) Il titolo IV, capo III, del regolamento (UE) 2021/2116 disciplina il controllo delle operazioni delle entità che ricevono o effettuano pagamenti direttamente o indirettamente collegati al sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), al fine di verificare se le operazioni rientranti nel sistema di finanziamento del FEAGA siano state realmente effettuate e siano state eseguite correttamente. Le misure che, per loro natura, non sono adatte a verifiche ex post mediante il controllo dei documenti commerciali, nonché le misure che prevedono pagamenti per superficie o pagamenti non connessi a documenti commerciali che possono essere sottoposti a controllo dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del controllo delle operazioni. A norma dell'articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione³, il quale stabilisce che il controllo delle operazioni riguarda l'esercizio finanziario FEAGA precedente l'inizio del periodo di controllo, che va ogni anno dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente, il controllo delle operazioni interessa anche le operazioni anteriori all'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2021/2116. Al fine di assicurare una transizione armoniosa dalle modalità previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, è opportuno prevedere disposizioni transitorie che escludano dall'ambito di

¹ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

² Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95).

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131).

⁴ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i

applicazione del controllo delle operazioni le misure precedentemente esentate dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione⁵. Poiché tali misure non sono mai state adatte alle verifiche nell'ambito del controllo delle operazioni, la presente modifica dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2023, data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/127.

- (3) Il regolamento delegato (UE) 2022/127 ha abrogato il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tuttavia l'articolo 40, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/127, in cui sono elencate le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 che continuano ad applicarsi, non ha tenuto conto del fatto che talune disposizioni devono continuare ad applicarsi in riferimento alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ fino all'anno civile 2022 compreso, alle misure attuate a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 228/2013⁷, (UE) n. 229/2013⁸, (UE) n. 1308/2013⁹ e (UE) n. 1144/2014¹⁰ fino al 31 dicembre 2022, in riferimento alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino alla scadenza di tali regimi di aiuto, e per quanto riguarda l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹. Ciò ha creato un vuoto giuridico. È pertanto opportuno rettificare l'articolo 40, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/127 aggiungendo all'elenco le disposizioni in questione. Questa rettifica dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2023, data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/127.
- (4) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/127,

regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

⁵ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

⁶ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

⁷ Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

⁸ Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

⁹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

¹¹ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2022/127

L'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2022/127 è sostituito dal seguente:

"Articolo 39

Disposizioni transitorie

1. Se un organismo pagatore riconosciuto a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 assume responsabilità di spesa che non aveva in precedenza, esso è riconosciuto con le nuove responsabilità entro il 1° gennaio 2023.
2. Le misure elencate nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 non sono soggette al sistema di controlli stabilito dal titolo IV, capo III, del regolamento (UE) 2021/2116."

Articolo 2

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/127

All'articolo 40, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/127, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- "a) gli articoli 5 e 5 bis, l'articolo 7, paragrafi 3 e 4, l'articolo 10, l'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, gli articoli 12 e 13 e l'articolo 41, paragrafo 5, di tale regolamento delegato continuano ad applicarsi:
- i) in riferimento alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio* per l'anno civile 2022 e anteriormente;
 - ii) per le misure attuate fino al 31 dicembre 2022 a norma dei regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014;
 - iii) per i regimi di aiuto di cui all'articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), e all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio** in riferimento alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino alla scadenza di tali regimi di aiuto; e
 - iv) per quanto concerne il FEASR, in riferimento alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;

* Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

**** Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).".**

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26.4.2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN